

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 165

a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Minardi, Giacinti,
Volpini, Urbinati, Busilacchi, Micucci, Giancarli

presentata in data 18 ottobre 2017

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI EDUCAZIONE,
PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO,
DEL CYBERBULLISMO, DEL SEXTING E DELLA CYBERPEDOFILIA

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, nel riconoscere le giovani generazioni come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità regionale delle quali tutelare la crescita educativa e perseguire lo sviluppo culturale, promuove e sostiene, soprattutto in ambiente scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile, la diffusione di una cultura del rispetto tra pari, di genere e della dignità personale dell'individuo, di valorizzazione della diversità e di condanna di tutte le discriminazioni.

2. La Regione, in particolare, nel rispetto dei principi costituzionali persegue l'educazione, la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo in tutte le sue diverse manifestazioni con particolare riferimento a quello omofobico, del cyberbullismo, del sexting, della cyberpedofilia e lo sviluppo della cultura della denuncia da parte delle vittime.

3. La Regione, inoltre, promuove e sostiene l'educazione ai nuovi media quale fondamentale strumento per l'uso consapevole e responsabile degli stessi, per lo sviluppo del senso critico e della capacità di comprensione delle strategie comunicative impiegate dai soggetti utilizzatori.

Art. 2

(Piano per le politiche integrate per l'educazione, la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia).

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione approva il Piano per le politiche integrate per l'educazione, la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia. Il Piano ha validità triennale.

2. Il Piano in particolare contiene:

- a) lo studio del contesto che si articola in:
- 1) analisi e valutazione della realtà regionale dei fenomeni oggetto di questa legge;
 - 2) descrizione dello stato di attuazione e degli effetti delle politiche regionali incidenti nelle materie disciplinate da questa legge, con riferimento agli indicatori previsti alla lettera f);
 - 3) descrizione degli interventi in atto e programmati negli ambiti indicati al comma 6, evidenziando le sinergie con le previsioni del Piano;
- b) l'individuazione specifica degli interventi di cui all'articolo 3 e delle iniziative e dei progetti di cui all'articolo 4, da sostenere nel periodo

considerato con la specifica individuazione per ciascuno di essi dei:

- 1) soggetti destinatari degli interventi, delle iniziative e dei progetti;
 - 2) requisiti dei soggetti attuatori delle azioni previste dal Piano;
 - 3) soggetti beneficiari dei finanziamenti e dei cofinanziamenti degli interventi, delle iniziative e dei progetti previsti dal Piano;
- c) gli strumenti e le modalità atte a garantire il coordinamento degli interventi previsti dal Piano con quelli indicati al comma 6;
- d) la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti e dei cofinanziamenti;
- e) gli indirizzi per l'attuazione di quanto previsto agli articoli 5 e 6;
- f) la definizione puntuale degli indicatori di risultato volti a verificare il raggiungimento degli obiettivi sottesi agli interventi, alle iniziative ed ai progetti di cui alla lettera b).

3. Possono beneficiare dei finanziamenti e dei cofinanziamenti relativi agli interventi, alle iniziative ed ai progetti di cui alla lettera b) del comma 2:

- a) istituzioni scolastiche e formative pubbliche e private;
- b) Comuni singoli e associati;
- c) servizi specifici di aziende del sistema socio-sanitario regionale;
- d) Ambiti territoriali sociali (ATS);
- e) soggetti del Terzo Settore operanti nelle Marche da almeno tre anni nel campo educativo, del disagio sociale dei minori e in quello del contrasto dei fenomeni oggetto di questa legge, iscritti all'Albo nazionale o regionale e che si avvalgono di figure professionali di comprovata esperienza in particolare nell'area dei minori, dei diritti e della legalità;
- f) associazioni sportive dilettantistiche, che operano nelle Marche, iscritte nel registro del CONI, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per i minori.

4. La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per le Comunicazioni delle Marche (CORECOM) per quanto attiene alle previsioni di cui alla lettera e) del comma 2, presenta all'Assemblea legislativa regionale il Piano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio pluriennale di riferimento. Il Piano è predisposto dalla struttura della Giunta competente in materia di istruzione in coerenza delle risultanze delle analisi, dei monitoraggi e delle proposte del Comitato di coordinamento cui all'articolo 7 e con

le indicazioni del Piano di azione integrato di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo).

5. Il Piano è aggiornato con le modalità indicate al comma 4, anche prima della sua scadenza qualora si rendesse necessario, per adeguarlo all'evolversi dei fenomeni oggetto di questa legge.

6. I programmi degli organismi di garanzia indicati nella legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia) nonché i Piani, i programmi regionali generali e settoriali, in materia di istruzione, politiche giovanili, sport, sicurezza e legalità, sanità e sociale individuano per quanto di competenza gli interventi attuativi delle finalità di questa legge, tenendo conto di quanto stabilito alla lettera c) del comma 2.

Art. 3 *(Interventi)*

1. Nell'ambito delle risorse disponibili sono ammessi a finanziamento e cofinanziamento i seguenti interventi:

- a) realizzazione di campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte agli studenti e alle loro famiglie in ordine alla gravità del fenomeno del bullismo con particolare riferimento a quello omofobico;
- b) promozione di iniziative di carattere educativo, culturale, sociale e sportivo sui temi del rispetto tra pari, della diversità, dell'educazione ai sentimenti, all'affettività, al rispetto del genere, alla gestione dei conflitti e della legalità;
- c) realizzazione di campagne educative rivolte agli studenti a favore della prevenzione dei fenomeni di bullismo e del cyberbullismo, in collaborazione con i docenti referenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge 71/2017, con particolare attenzione al linguaggio e ai luoghi comuni;
- d) realizzazione di campagne educative a favore della conoscenza e prevenzione del fenomeno del cyberbullismo, in collaborazione con i docenti referenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge 71/2017, dedicate alle condotte genitoriali;
- e) istituzione di sportelli di ascolto negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, operanti anche telefonicamente e online;
- f) organizzazione di corsi di formazione del personale scolastico, degli educatori dei centri pubblici e privati di aggregazione, sportivi e di

accoglienza per minori, dei servizi sociali dei Comuni singoli o associati e degli Ambiti territoriali sociali, volti a garantire l'acquisizione di idonee pratiche educative e competenze psicologiche e giuridiche per attuare una efficace azione conoscitiva e preventiva dei fenomeni di bullismo in tutte le sue diverse manifestazioni con particolare riferimento a quello omofobico, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia;

- g) realizzazione di campagne di sensibilizzazione e prevenzione dei fenomeni del sexting e della cyberpedofilia anche attraverso attività educativo/formative sulle conseguenze della pratica della condivisione virtuale di foto e video, nonché a favore della conoscenza delle modalità di aggancio del minore da parte del cyberpedofilo, rivolte particolarmente alle condotte genitoriali;
- h) realizzazione di campagne di informazione rivolte particolarmente ai minori per la conoscenza, individuazione, prevenzione e punizione dei nuovi reati informatici in collaborazione con le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità.

Art. 4

(Politiche a sostegno delle vittime di atti di bullismo, cyberbullismo, sexting e di cyberpedofilia)

1. La Regione promuove e sostiene iniziative e progetti a sostegno dei minori vittime e degli spettatori di atti di bullismo, di cyberbullismo e del sexting, nonché dei minori vittime della cyberpedofilia, al fine di promuovere la cultura della denuncia.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione stipula anche accordi o protocolli d'intesa con le Università marchigiane, l'Ufficio scolastico regionale, gli ordini professionali e il Terzo Settore che opera nel campo educativo, del disagio sociale dei minori e in quello del contrasto dei fenomeni oggetto di questa legge, per la realizzazione di iniziative e progetti a sostegno dei minori vittime, degli autori e degli spettatori di atti di bullismo, cyberbullismo e del sexting, nonché dei minori vittime della cyberpedofilia, mirando in particolare ad incentivare la presentazione della denuncia da parte delle vittime e a supportare le stesse nell'assistenza legale.

Art. 5

*(Funzioni del Comitato regionale
per le comunicazioni)*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, il Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche (CORECOM), tenuto conto degli indirizzi previsti alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 2:

- a) effettua indagini conoscitive, studi e analisi sull'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media in ambito regionale;
- b) attua iniziative di educazione rivolte alle giovani generazioni sull'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media;
- c) svolge campagne di sensibilizzazione, informazione e formazione per favorire la cultura della denuncia degli atti di bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia;
- d) svolge campagne di educazione contro il fenomeno dei "messaggi di odio" (hate speech) e delle "false notizie" (fake news).

2. Le azioni di cui al comma 1 sono realizzate dal CORECOM anche attraverso convenzioni o protocolli d'intesa con altre amministrazioni, Università, scuole di vario ordine e grado, ordini professionali, centri studi, poli specialistici e associazionismo del settore.

Art. 6

*(Mese di educazione ai nuovi media per la
prevenzione ed il contrasto del bullismo,
cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia)*

1. E' istituito il "Mese di educazione ai nuovi media per la prevenzione ed il contrasto del bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia" al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di rilevazione, prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia su tutto il territorio regionale.

2. Il mese di educazione ai nuovi media è individuato nel mese di febbraio in quanto inclusivo della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo.

3. Il mese di educazione ai nuovi media è realizzato attraverso iniziative promosse nel territorio regionale dalla Giunta e dall'Assemblea legislativa in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, i docenti referenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge 71/2017, la Consulta regionale degli studenti e il CORECOM.

Art. 7

(Comitato di coordinamento sul bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia)

1. E' istituito Il Comitato di coordinamento sul bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia volto ad attivare forme di raccordo e concertazione tra i soggetti pubblici e privati operanti nelle materie disciplinate da questa legge.

2. Il Comitato esercita anche funzioni di Osservatorio ed in particolare:

- a) raccoglie e conserva i dati attinenti ai fenomeni oggetto di questa legge;
- b) effettua l'analisi della realtà regionale attraverso lo studio dei dati di cui alla lettera a);
- c) svolge il monitoraggio delle attività di educazione, prevenzione e contrasto poste in essere dai più vari soggetti nell'intero territorio regionale sui fenomeni oggetto di questa legge e ne informa la Giunta regionale con relazione annuale;
- d) mantiene un rapporto di costante consultazione con i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 4, anche al fine di acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche;
- e) promuove la creazione di una rete territoriale delle istituzioni, degli ordini professionali e delle associazioni impegnate nelle politiche indicate da questa legge;
- f) formula proposte in merito al Piano per le politiche integrate di cui all'articolo 2;
- g) collabora alla redazione della relazione di cui al comma 1 dell'articolo 8.

3. Il Comitato di coordinamento è composto da:

- a) l'Assessore competente in materia di istruzione o suo delegato che lo presiede;
- b) il Presidente della Commissione assembleare permanente competente in materia di istruzione;
- c) due consiglieri regionali indicati dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi assembleari;
- d) l'Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini o suo delegato;
- e) il Presidente del CORECOM o suo delegato;
- f) la Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna o sua delegata;
- g) il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato;
- h) il Presidente della Consulta regionale dei giovani o suo delegato;
- i) il Presidente della Consulta regionale per la famiglia o suo delegato;
- l) i rappresentanti dei Comuni designati dal Consiglio delle autonomie locali;

- m) i rappresentanti degli Ambiti territoriali sociali (ATS) indicati dal coordinamento dei Coordinatori d'ambito;
- n) i rappresentanti del Terzo Settore di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2, designati dal Forum del terzo settore;
- o) i dirigenti o loro delegati delle strutture della Giunta regionale competenti in materia di istruzione, politiche giovanili, sport, sicurezza e legalità, sociale, sanità.

4. I soggetti di cui alla lettera c) del comma 3 sono individuati con il criterio della presenza del componente di maggioranza e quello delle minoranze. I soggetti di cui alle lettere l) ed m) del medesimo comma 3 sono individuati con il criterio di un componente per ogni provincia. I soggetti di cui alla lettera n) del medesimo comma 3 sono individuati con il criterio di due componenti per ogni provincia e dell'equa rappresentanza sia della cooperazione sociale che delle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

5. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di coordinamento:

- a) esperti designati dalle Università marchigiane e dagli Ordini professionali nelle competenze pedagogiche, pedagogiche della comunicazione, psicologiche, giuridiche, medial e delle comunicazioni sociali telematiche;
- b) rappresentanti delle amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità;
- c) operatori della rete internet.

6. Il Comitato è costituito secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale sulla base delle designazioni di almeno la metà dei suoi componenti. La deliberazione costitutiva ne definisce anche le modalità di funzionamento. Il Comitato delibera validamente a maggioranza dei presenti.

7. Il Comitato resta in carica per tutta la durata della legislatura. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di istruzione e la partecipazione ai suoi lavori non comporta la corresponsione di indennità o gettoni di presenza.

Art. 8

(Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa, in coerenza con le indicazioni della legislazione nazionale, valuta l'attuazione di questa legge e i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia. A

tal fine la Giunta regionale presenta a cadenza annuale, all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge, contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) gli interventi, le iniziative ed i progetti realizzati, specificandone i tempi di attuazione, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, il grado di raggiungimento degli stessi, la distribuzione territoriale, i soggetti coinvolti e relative caratteristiche;
- b) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;
- c) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle;
- d) i punti di forza e le criticità delle azioni poste in essere per realizzare il coordinamento degli interventi previsti dal Piano per le politiche integrate per l'educazione, la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia, di cui all'articolo 2, e in particolare con quelli indicati al comma 6 dello stesso articolo.

2. La Giunta Regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste da questa legge.

Art. 9

(Disposizioni transitorie)

1. La Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa il Piano indicato all'articolo 2 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. In sede di prima attuazione lo studio di contesto, indicato alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2, descrive gli interventi eventualmente attivati dalle competenti strutture della Giunta regionale, dal CORECOM e dalle altre Autorità di garanzia nelle materie disciplinate da questa legge, evidenziandone i punti di forza e le criticità. Il primo Piano ha validità per il biennio 2018/2019.

2. Ai fini della prima costituzione del Comitato di coordinamento sul bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia il dirigente della competente struttura della Giunta regionale richiede le designazioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

3. Le designazioni indicate al comma 2 sono effettuate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine la Giunta regionale costituisce il Comitato di coordinamento, di cui

all'articolo 7, con la presenza della maggioranza dei componenti designati, salve le successive integrazioni.

4. La deliberazione prevista al comma 3 determina anche le modalità di funzionamento del Comitato di coordinamento.

Art. 10
(Norma finanziaria)

1. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 100.000,00 per l'anno 2018 si provvede mediante riduzione, per pari importo, degli stanziamenti della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" (Fondo di riserva per le spese impreviste) del Bilancio di previsione 2017/2019 e contestuale incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 12 Programma 01.

2. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con legge di bilancio.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico necessario per la gestione.